



FONDAZIONE  
PER LO SPORT  
DEL COMUNE DI  
REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, lì 03/02/2020

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 2020/004**

Estensore: dott. Domenico Savino

**OGGETTO:** Sospensione dell'attività sportiva presso la palestra di Tennistavolo e la palestra per la ginnastica "Deanna Melioli e Nino Paterlini" site negli immobili di Via Mazzacurati 11 per mancanza dei requisiti di sicurezza antincendio negli immobili a ciò adibiti.



**OGGETTO:** Sospensione dell'attività sportiva presso le palestra di Tennistavolo e la palestra per la ginnastica Palestra "Deanna Melioli e Nino Paterlini" site negli immobili di Via Mazzacurati 11 per mancanza dei requisiti di sicurezza antincendio negli immobili a ciò adibiti.

## IL DIRETTORE

### Premesso:

- che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia N. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della "Fondazione per lo Sport" del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. N. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d'intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo Sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
- che lo Statuto stabilisce all'art. 29 comma 3 che *"ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata"*;
- che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l'assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;
- che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1 luglio 2010;

## Considerato:

- che tra gli impianti sportivi affidati dal Comune di Reggio Emilia alla Fondazione per lo Sport sono ricompresi anche quelli riportati in oggetto, i quali sono inseriti all'interno dei fabbricati che costituiscono gli ex-magazzini comunali. L'impianto di Ginnastica è stato inaugurato nel 2004, quello per il Tennistavolo nel 2005;
- che ai sensi dell'art. 5 del sopramenzionato Protocollo di intesa è stabilito quanto segue:

### **COMMA 13:**

*Il Comune e la Fondazione danno atto che lo stato di fatto oggettivo e documentale degli immobili e degli impianti sportivi a quest'ultima dati in concessione con determinazioni del Dirigente del Servizio Gestione del Patrimonio Immobiliare in attuazione della Deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012, è quello risultante a detta data dalle oggettive condizioni strutturali ed impiantistiche degli stessi (cfr. ALLEGATO 1) Il Comune, tramite propri Servizi competenti, e la Fondazione per lo Sport si impegnano concordemente a redigere, entro 180 gg. dall'approvazione del presente atto, una puntuale elencazione delle documentazioni tecniche relative ad ogni singolo impianto o immobile concesso nonché alla individuazione degli eventuali interventi ancora necessari ai fini del presente articolo. L'affidamento in concessione ed uso degli stessi alla Fondazione e da parte di quest'ultima a terzi è consentito nel rispetto di quanto stabilito ai commi successivi, dandosi atto che non sussistono riguardo a ciò situazioni di manifesto pericolo per l'utenza.*

### **COMMA 14**

*Conseguentemente a quanto stabilito al comma 13, gli adempimenti prescritti da:*

- a. *Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 — "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro' e s.m.i.;*
- b. *Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 — "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i.;*
- c. *Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 - "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi' e s.m.i.;*
- d. *R.D. 18 Giugno 1931 n. 773 e s.m.i. — "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza';*
- e. *R.D. 6 Maggio 1940 n. 635 e s.m.i. — "Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931 n. 773 , delle leggi di pubblica sicurezza';*
- f. *ogni altro adempimento stabilito in ulteriori norme, relative alle materie sopra riportate; sono ripartiti nel modo indicato dai commi che seguono.*

### **COMMA 15**

*Relativamente alla gestione degli impianti sportivi o immobili, affidati in concessione alla Fondazione, sono sempre a carico dei relativi Concessionari/Gestori nelle ore e nei periodi ad essi assegnati, tutti gli adempimenti gestionali che consistono nell'attuazione di analisi, valutazioni, azioni e comportamenti atti a garantire la sicurezza, la salute e l'incolumità di lavoratori, volontari, utilizzatori e spettatori durante l'attività ordinaria ed in particolare durante le gare e le manifestazioni sportive ed extrasportive anche occasionali, tra cui in via esemplificativa, ma non esaustiva:*

- a) *la nomina del titolare dell'impianto;*
- b) *la nomina del suo eventuale delegato che deve essere presente durante le attività con presenza di pubblico;*

- c) *la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli eventuali addetti relativi;*
- d) *la nomina, l'istruzione, la formazione e l'addestramento del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio, le procedure e le esercitazioni di primo soccorso e le procedure di evacuazione in caso di emergenza;*
- e) *tutti gli adempimenti gestionali stabiliti a carico del Datore di Lavoro e previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la responsabilità dei quali è ascrivibile al legale rappresentante del soggetto gestore o ad un suo delegato;*
- f) *l'informazione agli spettatori ed agli atleti sulle procedure da seguire in caso di incendio o altra emergenza;*
- g) *il controllo della perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo e la sorveglianza su ogni altro presidio ed impianto inerente la sicurezza e salubrità della struttura gestita;*
- h) *il puntuale aggiornamento del Registro dei Controlli periodici per la parte di propria competenza e la conservazione della parte del Registro di competenza del Comune, rendendolo disponibile per i controlli da parte degli organi di vigilanza;*
- i) *il controllo della manutenzione e la verifica della stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori;*
- j) *l'adozione di immediati provvedimenti finalizzati alla tutela della privata e pubblica incolumità, nel caso dovessero evidenziarsi durante la conduzione delle strutture con la normale diligenza, prudenza e perizia, situazioni di rischio e, qualora le stesse fossero di particolare gravità, avvertendo prima possibile i servizi di emergenza locali e del Comune preposti a queste funzioni (Polizia di Stato — Carabinieri - 118 - Polizia Municipale — Reperibilità Comunale — Servizio Servizi di Manutenzione), oltrechè la Fondazione;*
- k) *la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 19 D.M. 18/03/1996 s.m.i., di propria competenza in quanto impianto sportivo.*

#### **COMMA 16**

*Negli impianti ad uso esclusivamente sportivo ed in quelli delle scuole del ciclo secondario di 2° grado rimangono pure a carico dei Concessionari/Gestori il controllo periodico, la piccola manutenzione ed il mantenimento in efficienza degli impianti luce ed elettrici ed i controlli, le verifiche necessarie per assicurare, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i (e norme antincendio e di sicurezza collegate) la sicurezza, la salute e la pubblica incolumità.*

#### **COMMA 18**

*E' pure a carico dei Concessionari/Gestori la presentazione della S.C.I.A. Antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ai sensi del D.P.R. 151/2011, ai fini dell'intestazione del C.P.I. o della conformità antincendio. I costi conseguenti alla relativa procedura saranno indennizzati ai Concessionari dalla Fondazione, mentre le spese per i necessari lavori di adeguamento alle norme dettate in materia spettano al Comune.*

#### **COMMA 19**

*In tutti gli impianti sportivi, ove sia prevista la presenza di spettatori (da intendersi come pubblico generico ed indistinto), l'indicazione della capienza della zona spettatori deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare del complesso o impianto sportivo, ai sensi del D.M. 18 marzo 1996 e s.m.i.. Il titolare del complesso o impianto sportivo è identificato nel Concessionario/Gestore. Sono a carico dei Concessionari/Gestori dell'attività anche l'intestazione de:*

- a) *la licenza di agibilità ex art. 80 del T.U.L.P.S. 773/'31 e s.m.i.;*
- b) *la licenza di esercizio ex artt. 68, 69 e 86 del T.U.L.P.S. 773/'31 e s.m.i.*

*Il Concessionario/Gestore provvederà all'ottenimento dei provvedimenti autorizzatori tramite gli specifici Servizi del Comune, competenti per materia.*

*Il pagamento degli oneri procedurali, finalizzati all'ottenimento della certificazione e dei provvedimenti autorizzatori, di cui al presente comma, sono di norma a carico dei Concessionari/Gestori. Analogamente a quanto stabilito dal precedente comma 18, tali oneri possono essere loro in tutto o in parte indennizzati dalla Fondazione, in relazione alle effettive disponibilità di risorse.*

#### **COMMA 20**

*Riguardo agli adempimenti di cui ai precedenti commi 17, 18 e 19, ai fini dell'adempimento degli obblighi di legge, i Servizi del Comune, ciascuno per la propria competenza, collaboreranno con la Fondazione e con il Concessionario/Gestore, mettendo a disposizione ogni conoscenza, documentazione e certificazione in possesso della Amministrazione Comunale e predisponendo (anche per la parte spettante ai Concessionari, relativa alle materie della "sicurezza") la documentazione necessaria pure ai fini del pagamento dei relativi oneri, fino alla sottoscrizione delle pratiche da parte del medesimo Concessionario/Gestore. Ove necessario, se richiesta formalmente per iscritto da parte dei competenti Servizi comunali, anche la Fondazione si renderà parte diligente nel procedimento istruttorio, collaborando tecnicamente ed amministrativamente alla redazione della documentazione citata. In tal caso il valore dei relativi oneri e/o costi sopportati saranno portati in detrazione dalla somma dovuta dalla Fondazione al Comune, ai sensi del successivo art. 8 co. 3 e verranno considerati ai fini della determinazione del relativo conguaglio finale.*

#### **COMMA 21**

*I competenti Servizi del Comune eserciteranno la propria funzione riguardo alle materie di cui ai commi precedenti, garantendo ogni collaborazione e fornendo ogni indicazione richiesta, a beneficio della Fondazione e dei suoi partecipanti alle condizioni indicate al successivo comma.*

#### **COMMA 22**

*Le funzioni di cui sopra saranno esercitate dai competenti Servizi Comunali compatibilmente con le risorse disponibili e con i programmi di lavoro congiuntamente concordati tra gli stessi e la Fondazione, così come sono svolti per gli altri Servizi del Comune. In caso di indisponibilità allo svolgimento di tali funzioni a favore della Fondazione, il valore dei relativi oneri e/o costi sopportati in via sostitutiva da quest'ultima saranno portati in detrazione dalla somma dovuta dalla Fondazione al Comune, ai sensi del successivo art. 8, co. 3 e verranno considerati ai fini della determinazione del relativo conguaglio finale,*

#### **COMMA 23**

*Con riferimento agli obblighi degli adeguamenti strutturali ed impiantistici degli impianti sportivi e degli immobili assegnati alla Fondazione, necessari a renderli conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e salute, essi restano a carico dell'Amministrazione Comunale sulla base di risorse appositamente stanziare ed ai programmi di lavoro concordati,*

*Ad ulteriore specificazione di ciò, in via esemplificativa e non esaustiva, sono a carico del Comune:*

*l'installazione di una adeguata segnaletica che avvisi sulle procedure da seguire;*

*la predisposizione di una planimetria generale che dovrà essere esposta bene in vista per le squadre di soccorso e dovrà indicare la posizione:*

- a) delle scale e delle vie di esodo;*
- b) dei mezzi e degli impianti di estinzione;*
- c) dei dispositivi di arresto (gas ed elettricità)*
- d) dei dispositivi d'arresto del sistema ventilazione*
- e) del quadro generale e del sistema di allarme degli impianti che presentino rischio;*
- f) degli spazi calmi;*

- g) *in ciascun piano dell'edificio e nella zona uscita spettatori una planimetria di orientamento che indichi schematicamente la posizione in cui ci si trova in quel momento e le istruzioni da seguire rispetto alle vie di esodo.*

#### **COMMA 24**

*Relativamente agli obblighi di cui al primo periodo del comma precedente, questi si intendono assolti da parte dei Concessionari/Gestori con la richiesta del loro adempimento alla Amministrazione Comunale e per conoscenza alla Fondazione. Nelle more della effettuazione dei relativi lavori a carico del Comune, resta comunque a carico dei Concessionari/Gestori l'onere dell'attuazione delle conformi pratiche gestionali, compensative di eventuali carenze strutturali ed impiantistiche, tali da garantire la fruibilità in sicurezza degli impianti sportivi, concordandone la loro attuazione con i competenti Servizi comunali.*

#### **COMMA 25**

*Degli adempimenti di cui ai precedenti commi 23 e 24, l'Amministrazione Comunale potrà delegarne la realizzazione alla Fondazione, secondo accordi stabiliti tra i due Enti.*

- che presso i fabbricati oggetto della presente, secondo quanto riportato da nota di Protocollo C\_H223/C\_H223\_01 PG/2020/0023925 del 30.01.2020 a firma del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Ing. Francesco Martino (trasmessa in data 31 gennaio 2020 tramite messaggio di posta elettronica inoltrato dal Responsabile Servizio Prevenzione e protezione del Comune di Reggio Emilia geom. Stefano Fontanili ed acquisita in atti in pari data al n. 2020/00125/E) da parte del Comune di Reggio Emilia non è stato dato alcun riscontro circa l'attuazione delle misure di sicurezza prescritte in fase di approvazione del progetto con nota n. 714 del 7.4.2004, cioè oltre 15 anni orsono;
- che dal controllo amministrativo effettuato a seguito del precedente sopralluogo del 29.03.2019 per il quale è stata redatta la notizia di reato ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 139/2006 per l'omessa richiesta del CPI ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011, si è accertato che il Comune di Reggio Emilia non ha ancora provveduto ad adeguare l'attività di cui al punto n. 70 cat. C del D.P.R. 01.08.2011, n. 151 e che a tal fine è stata prescritta l'esecuzione dei lavori di adeguamento;
- che in conseguenza di ciò, non essendo le omissioni predette conformabili nel termine stabilito dall'art. 4m co. 3 del D.P.R. n. 151/11 di 45 giorni. (e, quindi, il titolare dell'attività, cioè il Comune non avendo rispettato le prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi) e accertato che non sono stati rispettati i requisiti di sicurezza antincendio per le carenze illustrate, il locale Comando dei VVF. ha ritenuto di dover esprimere il divieto di prosecuzione dell'attività;
- che il Comune non ha provveduto - contrariamente a quanto stabilito tra i suoi obblighi nel menzionato Protocollo d'intesa - ad assolvere agli obblighi stabiliti dalla relativa normativa neppure con riguardo ai locali delle palestre, né parimenti ha fornito la documentazione necessaria ai fini della redazione dei piani di Emergenza e di Sicurezza, pure sollecitati (27 aprile 2018) dalla Fondazione;
- essendo gli impianti sportivi situati in adiacenza ai locali richiamati dal provvedimento sopramenzionato dei VVF e non potendo i depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci

di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa da 5.000 a 50.000 kg coesistere con impianti sportivi, senza gli adeguati strumenti di compartimentazione di resistenza al fuoco, stabiliti dalle norme;

Udito il parere conforme del Consiglio di Gestione della Fondazione riunito in data 3 febbraio 2020;

Tutto ciò premesso,

### **DETERMINA**

- 1) di sospendere dal giorno 4 febbraio 2020 e fino a diverso provvedimento l'attività sportiva che si svolge presso la palestra di Tennistavolo e la palestra per la ginnastica "Deanna Melioli e Nino Paterlini", entrambe site negli immobili comunali di Via Mazzacurati 11;
- 2) di dare comunicazione del presente provvedimento ai Concessionari/gestori degli impianti in esame (Tennistavolo Reggio Emilia A.S.D. nella persona di Paolo Munarini - e SGR Ginnastica Reggiana A.S.D. nella persona di Silvana Valcavi) tramite Pec, con ordine di sospendere le attività;
- 3) di dare comunicazione del presente atto al Sindaco e alla Giunta del Comune di Reggio Emilia con diffida a provvedere per la messa a norma dei locali;
- 4) di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del "Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento.

**IL DIRETTORE**

Dott. Domenico Savino

*(documento firmato digitalmente)*